

N.R.G. 9/2021

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
-procedure concorsuali-

Il Tribunale di Forlì, composto dai magistrati

Dott. Barbara Vacca *Presidente relatore ed estensore*

Dott. Emanuele Picci *Giudice*

Dott. Maria Cecilia Branca *Giudice*

Nella procedura iscritta al R.G. Conc. Prev. n. 9/2021, di omologazione del concordato preventivo, promossa con ricorso depositato da:

RICORRENTE

nei confronti di

MASSA DEI CREDITORI, rappresentata dai Commissari giudiziali

e

ha emesso il seguente

DECRETO

PREMESSO CHE:

con ricorso depositato in data 13/11/2021, ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva e, a seguito della concessa



proroga dell'iniziale termine, in data 13/06/2022 ha depositato la proposta concordataria, il relativo piano e la documentazione prevista dall' art. 161, 2° e 3° c., l. fall., successivamente modificata ed integrata in data 12/09/2022 e in data 14/11/2022 in esito ai rilievi sollevati dal Tribunale e da ultimo in data 07/06/2023 in seguito al deposito la relazione particolareggiata;

- la proposta è strettamente collegata ed interconnessa con quella separatamente proposta da (in breve solo o), società dalla stessa controllata, avendo in essa una partecipazione del 60% del capitale sociale ed essendo proprietaria dell'immobile in cui veniva esercitata l'attività d'impresa nel settore della lavorazione del vetro per l'industria edilizia dei mobili e arredamento, in forza di rapporto di affitto d'azienda (ora risolto);
- la società istante è qualificabile come imprenditore commerciale ai sensi dell' art. 1 l. fall., stante il superamento delle soglie ivi previste come già rilevato nel decreto di apertura;
- la medesima compagine ha presentato uno stato di documentata insolvenza;
- questo Tribunale, con decreto del 24-29/11/2022, ha dichiarato aperta, ai sensi dell' art.

e dell' , ordinando la convocazione dei creditori per l'udienza del 23/03/2023 poi differita all' 11/05/2023 e da ultimo al 22/06/2023;

- il piano concordatario congiuntamente proposto dalle due compagini societarie si fonda sull'operazione straordinaria di fusione inversa per incorporazione della controllante nella controllata , ferma la suddivisione delle masse attive e passive delle due società, e la prosecuzione dell'attività d'impresa, in via indiretta mediante affitto d'azienda in forza di contratto stipulato nel maggio 2021 con la neocostituita da 16 ex dipendenti con operazione di *workers buy out* e successiva vendita della stessa nel corso della procedura;
- la proposta concordataria prevede, a fronte di un passivo di € 1.233.055,13 quanto alla e di € 5.726.286,79 quanto alla , un attivo complessivo rispettivamente di € 968.812,14 e di € 988.695,94 da ricavare dall'incasso dei canoni di locazione e di affitto dall'affittuaria dalla liquidazione degli assets aziendali, costituiti dall'azienda affittata e



dall'immobile in cui la stessa viene esercitata, sulla base delle proposte irrevocabili di acquisto formulate da _____ rispettivamente per € 350.000 e € 650.000, previo esperimento delle procedure competitive, oltre che dagli apporti finanziari dei soci _____ e _____ pari a € 340.371, di cui € 246.445 in favore della S.r.l. e € 93.926 della _____ a copertura (integrale quanto alla prima e parziale quanto alla seconda) della loro esposizione debitoria verso le società per prelevamenti fatti, reso possibile grazie alla vendita di due immobili di proprietà personale pro-quota dei medesimi, anche per la parte di proprietà dei terzi comproprietari e all'apporto di ulteriori € 20.000 quale "finanza esterna" da parte sempre dei medesimi. Nello specifico i punti cardine della proposta sono:

- operazione societaria di fusione inversa per incorporazione di _____ in _____ ai sensi dell'art. 2501 c.c., dandosi atto che in data 18/11/2021, le assemblee dei soci delle due società hanno già provveduto alla delibera del progetto di fusione, la cui esecuzione è tuttavia condizionata all'approvazione della proposta e all'omologa del concordato;
- esecuzione della proposta di concordato in continuità indiretta ex art. 186-bis l.fall. in forza del contratto di affitto in essere e successiva vendita dell'azienda all'attuale affittuaria _____, secondo le modalità e le tempistiche previste dalla procedura competitiva da indirsi ai sensi dell'art. 163-bis l.fall. in base alla proposta irrevocabile d'acquisto formulata da _____ al prezzo di € 350.000;
- vendita dell'immobile secondo le modalità e le tempistiche previste dalla procedura competitiva da indirsi ai sensi dell'art. 163-bis l.fall. o 182 l.fall., successivamente a quella dell'azienda, in base alla proposta irrevocabile d'acquisto formulata da _____ al prezzo di € 650.000;
- incasso integrale dei crediti vantati da _____ e _____ verso _____ (pari complessivamente, alla data di deposito della proposta, a € 109.405 per canoni di affitto dell'immobile e dell'azienda e per gli acquisti di magazzino) e verso i soci ed amministratori _____ e _____, per circa € 340.000, reso possibile grazie alla vendita di due immobili di proprietà personale pro-quota dei medesimi;



- apporto di “finanza esterna” da parte dei soci ed amministratori e per l’importo complessivo di € 20.000;
- reperimento di ulteriori € 20.000 a titolo di cd. “finanza esterna” derivanti dalla sottoscrizione di un patto para-concordatario con la banca , resasi disponibile ad accettare un pagamento a saldo e stralcio di € 600.000 (inferiore a quello ricavabile dalla vendita dell’Immobile), da corrispondersi in esito all’omologa ed integralmente soddisfattivo delle ragioni di credito vantate verso e ;
- pagamento parziale mediante proposta ex art. 182-ter l.fall. dei creditori qualificati (Agenzia Entrate, INPS, INAIL) con degradazione in chirografo della parte incapiente;
- pagamento parziale ex art. 160, co. 2, l.fall. dei crediti vantati dal Comune di Cesena per TARI ed IMU verso e ;
- suddivisione dei creditori concordatari in classi omogenee per posizione giuridica ed interessi economici con previsione di soddisfacimento nelle misure di seguito indicate:

quanto alla :

- 100% per i creditori prededucibili, con privilegio speciale immobiliare ex articolo 2775 c.c. e i creditori privilegiati ex articolo 2751 bis, e 2778 n. 7 e n. 18 c.c.;
- nella misura concordata con patto para-concordatario per il creditore con privilegio ipotecario sull’immobile fino alla concorrenza di € 600.000 per la parte non soddisfatta dall’obbligata principale (la proposta prevede che la , in qualità di terza datrice di ipoteca, si farà carico del pagamento del 95,89% del residuo credito vantato da non soddisfatto dalla al fine di garantire all’istituto di credito l’importo complessivo di € 600.000);
- 15% per i creditori con privilegio ex articolo 2778, n. 19 c.c.
- 15% per i Chirografari Classe 1 (AGENZIA ENTRATE)
- 15% per i Chirografari Classe 2 (Comune CESENA)
- 2% per i Chirografari Classe 3 (chirografari *ab origine*)

con la precisazione che il pagamento della classe 2 avverrà attraverso ultra-capienza del valore di vendita dell’immobile rispetto alla soddisfazione del creditore ipotecario mentre il pagamento della classe 3 avverrà mediante finanza esterna;



quanto a .

- 100% per i creditori prededucibili e privilegiati ex articolo 2751 bis c.c. e fondo rischi privilegiato;
- 9,38% per i creditori privilegiati ex articolo 2778, numero 18 c.c. in deroga alla *par condicio creditorum* ex articolo 56 l.f.;
- 2% per i Chirografari Classe 1 (INPS);
- 2% per i Chirografari Classe 2 (INAIL)
- 2% per i Chirografari Classe 3 (AGENZIA ENTRATE);
- 2% per i Chirografari Classe 4 (Comune CESENA);
- 2% per i Chirografari Classe 5 ();
- 2% per i Chirografari Classe 6 (chirografari *ab origine*)

con la precisazione che il pagamento dei creditori inseriti nelle classi 4, 5 e 6 avverrà integralmente attraverso cd. “finanza esterna”.

- la tempistica di esecuzione, a seguito di allungamento dei tempi per addivenire all’omologa, prevede ora come termine finale quello del 31/12/2024, entro il quale saranno svolte le procedure competitive per la cessione dell’azienda e dell’immobile da effettuarsi ai sensi dell’art. 182 l.fall. mentre i pagamenti saranno eseguiti dalla società che risulterà in esito all’operazione di fusione, il cui perfezionamento è subordinato all’omologa;

CONSIDERATO CHE:

- la somma fissata nel decreto di apertura quale anticipazione delle spese di procedura è stata ritualmente depositata dalla società entro il termine assegnato;

- i Commissari giudiziali, con la relazione ex art 172 l. fall. depositata in data 08/05/2023 e le successive osservazioni depositate in data 08/06/2023, pur dando atto della maggior convenienza della proposta concordataria per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria, hanno tuttavia sollevato alcune criticità sul comportamento tenuto dai soci ed amministratori per aver tentato di dissimulare voci dell’attivo e del passivo delle due società, svalutato il credito maturato dalla società nei loro confronti senza prevedere una fase esecutiva dedicata al recupero di tale credito, non rappresentato correttamente la posizione debitoria-creditoria tra le due società con riferimento ai canoni di affitto d’azienda, minando così la fattibilità concreta della proposta;



- non sono state raggiunte tutte le maggioranze di cui all'art. 177 l. fall., atteso che pur essendo stata raggiunta la maggioranza assoluta dei crediti, avendo espresso voto favorevole il 96,36% dei crediti ammessi al voto, non è stata raggiunta anche quella delle classi, essendo stata raggiunta la maggioranza solo in una classe su tre, posto che l'Amministrazione finanziaria, inserita nella classe 1, ha dichiarato di non poter esprimere alcun voto, come risulta dall'attestazione dell'esito della votazione resa dai Commissari giudiziali in data 14/07/2023;
- alla luce del nuovo disposto dell'art. 180, comma 4 l.fall. (come modificato dall'art. 3, comma 1-bis, lett. a) d.l. 125/2020, conv. L. 159/2020 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 1 lett. a) d.l. 24/08/2021 n. 118, conv. L. 147/2021, applicabile alla procedura in esame posto che l'adunanza dei creditori si è svolta in data successiva all'entrata in vigore di tale modifica), l'omologazione non è impedita dalla mancata adesione dell'Amministrazione finanziaria-previdenziale quando questa è determinante per il raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 177 l.fall. e ricorrono le ulteriori condizioni ivi previste, questo Tribunale con provvedimento del 20/07/2023 ha proceduto a fissare per il giorno 27/09/2023 la comparizione delle parti e dei Commissari giudiziali per provvedere in ordine all'eventuale omologazione;
- di tale decreto è stata effettuata rituale notifica ai Commissari Giudiziali nonché, in assenza di creditori dissenzienti, alla Amministrazioni finanziaria per consentirle l'interlocuzione in ordine al c.d. giudizio di "cram down fiscale";
- i Commissari giudiziali hanno depositato in data 15/09/2023 il parere di cui all' art. 180 l. fall., confermando le perplessità e criticità già evidenziate in merito al comportamento dei soci ed amministratori e ribadendo, in ogni caso, il giudizio di maggior convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria;
- la società si è costituita in giudizio in data 14/09/2023 richiedendo l'omologazione del concordato preventivo, sussistendo i presupposti per l'operatività del c.d. *cram-down* fiscale;
- non sono state presentate opposizioni all'omologa né osservazioni da parte dell'amministrazione finanziaria;
- la società ha replicato con la memoria del 26/09/2023 rispetto ai rilievi formulati dai Commissari in sede di espressione del loro parere;



OSSERVA

Per procedere all'omologa, non essendo state raggiunte le maggioranze dei voti espressi dai creditori, è necessario valutare innanzitutto se ricorrano i requisiti per l'omologa forzata ai sensi del nuovo disposto del comma 4 dell'art. 180 l.fall., nel testo applicabile *ratione temporis*, secondo il cui tenore *“il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”*.

Quanto al primo aspetto, si osserva che l'Amministrazione finanziaria, senza esprimere un voto negativo, ha comunicato di non poter esprimere alcun voto favorevole e aderire quindi alla proposta ex art. 182-ter l.fall. formulata per impossibilità di valutare in termini di convenienza economica la proposta alla luce delle criticità evidenziate anche dai Commissari.

Ricorre dunque la condizione della mancata adesione che include anche il voto negativo.

È incontestabile che l'adesione dell'Amministrazione finanziaria sia nel caso in esame, determinante per il raggiungimento delle maggioranze. Pur avendo la proposta concordataria ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, pari al 96,36% dei crediti, non è stata raggiunta quella delle classi, avendo espresso voto favorevole solo una classe su tre (nello specifico la classe 2). Con l'adesione forzata dell'Amministrazione finanziaria, collocata nella classe 1, sarebbe raggiunta anche la maggioranza delle classi (due su tre).

Stante la stretta interconnessione tra le procedure ed essendo l'omologa dell'una condizionata da quella dell'altra, è opportuno evidenziare che analoga situazione si è verificata anche nel concordato di _____ in cui è stata raggiunta la maggioranza assoluta del 58,06% dei crediti ammessi al voto ma non quella delle classi, avendo espresso voto favorevole solo una classe su sei. L'Amministrazione finanziaria, inserita nella classe 3, ha dichiarato di non poter esprimere alcun voto, mentre INPS e INAIL, rispettivamente inserite nelle classi 1 e 2, non hanno espresso alcun voto nel termine, con la conseguenza che con l'adesione forzata



dell'Amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, sarebbe raggiunta anche la maggioranza delle classi (quattro su sei).

In merito, infine, all'ultima condizione prevista per il giudizio di *cram-down* fiscale, dalla relazione ex art. 161, comma 3 l.fall. a firma dell'Attestatore emerge che la proposta concordataria prevedente la continuità aziendale indiretta è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria per l'Amministrazione finanziaria e previdenziale e in generale per tutti i creditori, come peraltro confermato dagli stessi Commissari giudiziali sia nella relazione ex art. 172 l.fall. che nel parere ex art. 180 l.fall.

Ricorrono, dunque, le condizioni applicative previste dall'art. 180, co. 4 l.fall. per procedere all'omologa anche senza l'adesione "determinante" dell'Amministrazione finanziaria e, quanto a previdenziale.

Prima di procedere oltre nell'esame, vanno tuttavia valutate dal Collegio le questioni sollevate dai Commissari nella relazione ex art. 172 l.fall., nell'integrazione depositata a ridosso dell'adunanza dei creditori, ribadite nel corso dell'adunanza dei creditori e da ultimo nel parere ex art. 180 l.fall., che, riguardando comportamenti e circostanze di possibile rilevanza ai sensi dell' art. 173 l.fall., ove non superate, travolgerebbero la stessa ammissibilità del concordato.

Si osserva a tale riguardo che, pur in assenza di opposizioni da parte dei creditori - neppure dall'Amministrazione finanziaria e previdenziale, che non ha tradotto in opposizione all'omologa le osservazioni esposte per spiegare l'impossibilità di esprimere un voto - in sede di omologa il Collegio è chiamato comunque a verificare non solo la ritualità del procedimento e l'avvenuta osservanza degli adempimenti prescritti dalla legge, ma anche ad esercitare il controllo di legittimità della proposta, inclusa l'assenza di atti c.d. in frode ai creditori, oltre al giudizio di fattibilità della proposta di concordato tramite la verifica dell'effettiva realizzabilità della causa concreta, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento.

Ritiene il Collegio che, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla ricorrente a seguito dei rilievi dei Commissari e del Tribunale, non ricorrano le condizioni ostative di cui all'art. 173 l.fall. e possa affermarsi l'ammissibilità della proposta.



Quanto alla non corretta rappresentazione del rapporto di debito/credito tra le due società in dipendenza del contratto di affitto d'azienda tra le stesse esistente, si osserva che le ricorrenti, seppur a seguito degli specifici rilievi sollevati, hanno chiarito la natura dei rapporti e precisato che dal 2017 e fino all'avvenuta risoluzione consensuale del rapporto, i canoni erano stati corrisposti dalla S.r.l. alla S.a.s. in misura anche assai inferiore rispetto a quanto previsto nel rinnovo contrattuale del 2002. Ciò in considerazione dell'andamento dell'attività che non consentiva alla [redacted] di farvi fronte nella misura concordata, con la conseguenza che annualmente venivano verbalmente concordate delle riduzioni di canone legate alla capacità contributiva della [redacted] affittuaria. Come evidenziato dai Commissari, di tali accordi non vi è alcuna prova documentale, peraltro non necessaria per la loro validità. Tenuto conto della riconducibilità delle due compagini societarie agli stessi membri della famiglia [redacted] (soci della [redacted] sono i fratelli [redacted], [redacted] e [redacted] e la madre [redacted], mentre soci della [redacted] sono [redacted] e [redacted] nella misura del 20% ciascuno e la [redacted] per il restante 60%) è del tutto plausibile e verosimile che tali accordi verbali siano intervenuti. Tenendo peraltro conto che la proposta concordataria prevede un'operazione di fusione inversa tra le due società, con conseguente estinzione per confusione dei reciproci rapporti di debito e credito e che i termini economici della proposta sono comunque più convenienti per i creditori rispetto a quelli di un'alternativa liquidatoria, non si ritengono ravvisabili atti pregiudizievoli per i creditori o diretti a frodare le loro ragioni, né vi sono stati atti di occultamento o dissimulazione di parte dell'attivo.

Con riguardo all'altra delicata questione relativa ai debiti dei soci ed amministratori [redacted] e [redacted] verso la [redacted], per i quali è previsto l'integrale rimborso quanto alla [redacted] per un importo di € 246.445 e il rimborso solo parziale quanto alla [redacted] per un importo di € 93.926, senza che sia previsto il recupero in fase esecutiva del residuo credito di € 152.338, in quanto oggetto di "saldo e stralcio" in base alla proposta, vanno svolte le seguenti considerazioni.

A seguito delle sollecitazioni del Tribunale e dei Commissari, le ricorrenti hanno recepito i rilievi e modificato l'iniziale proposta nella parte in cui prevedeva la compensazione del credito della socia accomandante [redacted] per finanziamenti alla società anche con i prelievi soci riferiti, per quanto qui interessa, ai figli [redacted] e [redacted] fino a



concorrenza di € 152.337,23. Tale credito della verso la società, ancorché ritenuto di natura postergata, è stato oggetto di rinuncia da parte della . Del credito vantato dalla di € 246.263,54 è stato previsto il rimborso da parte dei due soci solo per la misura di € 93.926,38 con “stralcio” della restante parte di ca. € 152.000 per affermata incapacienza del restante patrimonio immobiliare dei due soci, come risultante dalla perizia di stima allegata alla proposta, stanti i mutui ipotecari gravanti su tali beni.

La circostanza che la stima del patrimonio immobiliare dei due soci eseguita dal perito nominato dal Tribunale su richiesta dei Commissari abbia determinato valori diversi e in parte superiori rispetto a quelli del perito delle società, riconoscendo così una possibile capienza per il recupero del credito della Società verso i soci non può essere, di per sé, qualificata come atto in frode ai creditori o come tentativo di dissimulazione di parte dell'attivo.

L'esatto ammontare del credito vantato dalla società verso i soci è stato chiaramente indicato, così come è stato indicato che la proposta non ne prevede l'integrale recupero, al di là del riferimento alla svalutazione del credito o rettifica dell'attivo.

Non vi è stata pertanto una dissimulazione o occultamento dell'attivo.

La proposta precisa anche quale sia il patrimonio dei due soci, fornendone una descrizione ed allegando una perizia di stima, sulla cui base è stato ritenuto non recuperabile, per incapacienza, la parte di credito residuo e nella proposta non è stato previsto l'integrale rimborso.

Pur non negandosi che a fronte della diversa stima risultante dalla perizia del tecnico incaricato dal Tribunale e dei rilievi sollevati dai Commissari, la proposta avrebbe potuto essere modificata prevedendo un ulteriore apporto da parte dei soci, non vi sono tuttavia elementi per affermare l'esistenza di un intento doloso.

La proposta prevede il rimborso dei debiti dei soci verso le due società per complessivi € 340.371, di cui € 246.444,79 relativo alla (rimborsato integralmente) e € 93.926,38 relativo alla , con ulteriore apporto di € 20.000 e la messa a disposizione delle somme incassate dalla vendita di due immobili, per complessivi € 360.000, benché e fossero proprietari dei due immobili solo pro-quota, con conseguente spettanza della sola somma di € 40.000.



Pur essendo vero, come evidenziato dai Commissari, che la condizione di “incapienza” dei soci non giustifica una non corretta esposizione dell’attivo sociale, in cui il residuo credito di ca. € 152.000 deve risultare esposto, deve nondimeno escludersi un intento decettivo verso i creditori a fronte dell’emersione della situazione che i creditori hanno potuto apprezzare e valutare.

Va peraltro rilevato che il maggior valore degli immobili in proprietà dei due soci risultante dalla perizia del consulente del tribunale rispetto a quella della ricorrente, è comunque frutto di una valutazione discrezionale, essendo insita in ogni stima una certa variabilità dovuta ad una serie di fattori anche soggettivi, come dimostra l’ancor diverso valore assegnato agli immobili dall’Ufficio provinciale del territorio (l’immobile di _____ è stato stimato dal perito della società in € 350.000, dal perito del Tribunale in € 654.000 e dall’Ufficio provinciale del Territorio su richiesta di Agenzia delle Entrate in € 486.000; l’immobile in piena proprietà di _____, è stato stimato dal perito della società in € 169.000 mentre dal perito del Tribunale in € 157.000 valori entrambi inferiori al debito residuo per mutuo ipotecario mentre l’immobile di cui la _____ è piena proprietaria per la quota di ½ e nuda proprietaria per la restante quota, il cui usufrutto è in capo alla madre, è stato stimato in € 135.000 dal perito della società, in € 143.400 dal perito del Tribunale e in € 160.000 dall’Ufficio provinciale del Territorio per Agenzia delle Entrate).

Non vi è quindi alcuna certezza che il maggior valore indicato dal perito del tribunale sia più corretto dell’altro né che in caso di vendita coattiva degli immobili sia effettivamente possibile ricavare l’importo come stimato dal perito del tribunale.

Va poi sottolineato che, al netto dei debiti per mutui gravanti su tali immobili (pari a ca. € 387.000 per l’immobile di _____ e di € 171.900 per l’immobile in piena proprietà di _____), gli importi che residuerebbero per i creditori potrebbero aggirarsi, ammesso e non concesso che tali beni possano essere venduti al valore stimato dal perito del tribunale, ad un centinaio di mila euro, senza tuttavia considerare i costi da sostenere per la liquidazione dei beni, le difficoltà di alienazione dovute alla presenza di una quota di usufrutto sull’immobile della _____ e i tempi di realizzo.

Non può, infine, essere sottaciuto che la proposta prevede comunque l’apporto dell’intero ricavato dalla vendita di due immobili di comproprietà anche di altri familiari per un



importo, quanto alla posizione della , di € 140.000 che sostanzialmente corrisponde a quello potenzialmente ricavabile dal patrimonio dei soci e che, in ipotesi liquidatoria, non potrebbe ovviamente essere appreso alla procedura.

Si ritiene che in un tale complessivo contesto non possa configurarsi un intento frodatario o decettivo dei creditori.

Passando ad esaminare il profilo relativo al giudizio di fattibilità, in assenza di opposizioni dei creditori, deve farsi riferimento alla verifica dell'effettiva realizzabilità della causa concreta, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento (*"In tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosene l'effettiva realizzabilità della causa concreta: quest'ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro"* Cass. sez. un. 23.1.2013 n. 1521).

Il tribunale ha infatti il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti (Cass. civile sez. I, 07/06/2021, n.15809).

Nella situazione in esame, non è possibile ritenere con valutazione prognostica ex ante che il piano presentato sia impossibile nell'oggetto o irrealizzabile nella sua causa concreta, essendo fondato sostanzialmente sull'incasso di crediti verso l'affittuaria e verso i soci, nella misura indicata nella proposta e sulla vendita dell'azienda e dell'immobile mediante procedure competitive, per le quali vi sono già le proposte di acquisto da parte dell'attuale affittuaria e, quanto al solo immobile, l'interessamento di altro soggetto per un prezzo peraltro superiore a



quello indicato nella proposta, pari a € 800.000, corrispondente al valore di stima indicata dal perito del tribunale.

La proposta concordataria risulta legittima anche nella suddivisione dei creditori in classi, avvenuta raggruppandovi creditori con posizione giuridica ed interessi economici omogenei.

Il piano concordatario può essere ritenuto giuridicamente fattibile anche sotto il profilo cronologico e temporale, atteso che lo stesso prevede una durata piuttosto breve, inizialmente fissata al 31/12/2023 ma poi prorogata di un anno, con termine ultimo il 31/12/2024, a seguito dell'allungamento dei tempi per addivenire all'omologa.

Nessun rilievo è stato sollevato in merito alle operazioni di voto.

Non vi è neppure motivo di ritenere che il piano concordatario sia viziato da una manifesta non fattibilità economica, dato che i rischi riconnessi al mancato incasso di crediti o liquidazione degli assets è stato apprezzato dai creditori al momento dell'espressione della manifestazione di voto così come quello della capacità dell'attuale affittuaria a proseguire proficuamente l'attività e far fronte al pagamento dei canoni e a partecipare alle procedure competitive (è stato infatti ben chiarito che l'affittuaria non è patrimonializzata e deve fare affidamento unicamente sui finanziamenti già chiesti e in parte già ottenuti da -
(società partecipata e vigilata dal MISE) e da

(fondo regionale gestito da e per la concessione di finanziamenti a tassi agevolati alle cooperative) per un importo complessivo di € 1.322.690 (di cui € 772.690 chiesti a e € 450.000 a , questi ultimi già concessi).

Sussistono, pertanto, le condizioni di ammissibilità richieste dagli artt. 160, 161 e dall'art. 186-bis l. fall. e quelle previste dal novellato art. 180 l.fall. per procedere all'omologa essendo state raggiunte le maggioranze assolute dei voti e, mediante applicazione del *cram-down* fiscale, la maggioranza delle classi.

Pur trattandosi di concordato in continuità aziendale, seppur indiretta, a fronte della presenza di una importante componente liquidatoria costituita dal compendio aziendale (attualmente affittato a società terza, neo-costituita, con contratto stipulato prima dell'ingresso in procedura), da cui dovranno derivare buona parte delle risorse costituenti l'attivo concordatario, si ritiene opportuno provvedere agli incombeni di cui all'art. 182 l. fall., e alla nomina di un liquidatore, anche per assicurare celerità e professionalità nello svolgimento



delle procedure competitive e una maggiore garanzia di trasparenza e terzietà della liquidazione. Quanto all'individuazione del liquidatore è accoglibile la richiesta di far ricorso al nominativo indicato dalla società, in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 182 e 28 l. fall., e che ha concordato il proprio compenso al fine di ridurre i costi.

Tenuto conto che l'esiguo numero di creditori ammessi al voto, la natura istituzionale di molti di questi (su 7 creditori votanti, due sono rappresentati dall'Agenzia delle Entrate, che notoriamente non è mai disponibile a comporre il Comitato dei creditori), e gli esigui importi degli altri creditori rappresentati dalla Camera di commercio, dal _____, da _____ e da _____ impediscono la costituzione del Comitato dei creditori, il cui numero minimo è di tre membri (solo il Comune di Cesena vanta un credito consistente che potrebbe giustificare l'interesse a comporre il comitato), va previsto l'intervento sostitutivo del Giudice delegato ai sensi dell'art. 41, co. 4 l.fall., come richiamato dall'art. 182, co. 3 l.fall..

P.Q.M.

OMOLOGA

il concordato preventivo di

con sede legale in _____ via _____ (c.f. _____ e REA _____)

NOMINA

Liquidatore Giudiziale il Dott. _____ con studio a Rimini

dispone che il Liquidatore giudiziale predisponga entro 45 giorni l'elenco dei creditori e proceda alla liquidazione dell'immobile facente parte del compendio aziendale attenendosi a quanto previsto nella proposta di concordato e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. da 105 a 108 *ter* l. fall. in quanto compatibili;

dispone che il Liquidatore giudiziale, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetta ai Commissari giudiziali un piano delle attività di liquidazione (con indicazione delle relative modalità) e dei tempi previsti, che, unitamente al parere dell'organo commissariale, sarà trasmesso al Giudice delegato;

dispone l'intervento sostitutivo del Giudice delegato ai sensi dell'art. 41, co. 4 l.fall. per gli atti di straordinaria amministrazione legati alla liquidazione, ferma la previsione del necessario previo parere dei Commissari giudiziali;



dispone che per ogni atto di straordinaria amministrazione inerente l'attività liquidatoria, il Liquidatore si munisca, ex artt. 182 e 41 l. fall., del preventivo parere favorevole dei Commissari giudiziali e dell'autorizzazione del GD;

dispone che le somme ricavate dalla liquidazione siano depositate su conto corrente bancario intestato alla procedura con prelievo vincolato all'espressa e specifica approvazione da parte del G.D.;

dispone che il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori le somme realizzate dalla liquidazione in ragione della collocazione e del grado dei crediti sulla base di piani di riparto vistati dai Commissari giudiziali e sottoposti al GD, con la previsione, adeguatamente motivata, di eventuali accantonamenti;

dispone che il Liquidatore giudiziale relazioni ogni sei mesi ai Commissari giudiziali e al Giudice delegato sull'andamento delle operazioni di liquidazione e dei pagamenti effettuati;

dispone che le somme di cui al 6° comma dell'art. 180 l. fall. siano depositate in distinti libretti di deposito bancario intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del G.D., il quale procederà allo svincolo su richiesta del creditore in caso di irreperibilità, ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato;

dispone che i Commissari giudiziali sorveglino l'esecuzione della liquidazione e tengano informato il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;

dispone che i Commissari giudiziali, ove dovessero riscontrare la sussistenza di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informino i creditori affinché possano essere messi nella condizione di esercitare l'eventuale iniziativa a loro riservata dal disposto di cui all'art. 186 l. fall.;

dispone che il Liquidatore giudiziale, ultimate le operazioni di liquidazione, rediga un rendiconto finale riepilogativo da inviare, previo parere dei Commissari Giudiziali, al Giudice delegato;

dispone la comunicazione del presente decreto alla società debitrice, al Liquidatore giudiziale e ai Commissari giudiziali, nonché la pubblicazione del medesimo ai sensi dell'art. 17 l. fall..



Così deciso a Forlì, nella camera di consiglio del 12/10/2023

Il Presidente est.
Dr. ssa Barbara Vacca

